

§ 9. - D.M. 19 marzo 1997 n. 142. Regolamento recante norme sull'istituzione del Servizio di controllo interno sulle attività del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 1. (Istituzione del Servizio di controllo interno). È istituito il Servizio di controllo interno sull'attività del Ministero dei trasporti e della navigazione, in seguito "Servizio".

Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 2. (Competenze). Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il Servizio svolge le seguenti attività:

a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) verifica l'imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standards di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruità dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti o delle fasi dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai fini della loro periodica revisione e del migliore coordinamento con l'attività delle altre amministrazioni pubbliche;

c) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economicità della gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori, attribuiti sulla base della normativa di settore e delle direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, ed a tale fine fissa preventivamente, a norma del successivo articolo 3, i parametri e gli indici di valutazione della produttività dell'azione amministrativa ed i programmi del controllo;

d) riferisce almeno trimestralmente al Ministro dei trasporti e della navigazione ed ai competenti direttori generali sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali e organizzativo-strutturali ritenute necessarie;

e) effettua la rilevazione annuale del numero complessivo dei procedimenti che nell'anno in considerazione non si sono conclusi entro i termini stabiliti dal regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne riferisce al Ministro dei trasporti e della navigazione, anche ai fini della eventuale applicazione delle misure di cui agli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) fornisce alla Corte dei conti gli elementi da questa richiesti a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 3. (Parametri e indici di riferimento). Il Servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'Amministrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni di cui al precedente articolo 2.

Nell'espletamento dell'attività di cui al precedente comma 1, il Servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevati, il grado di copertura del servizio.

Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dalle pubbliche amministrazioni per la definizione di modelli e modalità organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione amministrativa, nonché dei centri di elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli organi di controllo interno ed ispettivi degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, ove istituiti, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni.

Art. 4. (Esercizio del controllo). Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al Servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonché le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero.

Il Servizio ha accesso ai documenti amministrativi; può chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e della navigazione; può chiedere, inoltre, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.

Art. 5. (Provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione). Il Ministro dei trasporti e della navigazione, periodicamente e comunque ogni anno, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal Servizio:

a) verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei provvedimenti adottati;

b) modifica o integra gli indirizzi, le priorità o i

provvedimenti stessi;

c) emana le direttive per l'attività del Servizio e per assicurare la collaborazione dell'Amministrazione all'attività di quest'ultimo;

d) accerta la sussistenza di eventuali responsabilità dei dirigenti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6. (Organizzazione del Servizio). Alla direzione del Servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Presidente è scelto tra i magistrati amministrativi o contabili, anche in quiescenza; i quattro membri sono scelti tra i dirigenti generali dell'Amministrazione esclusi quelli preposti a direzioni generali, tra i professori universitari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonché tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività del Servizio.

Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del collegio, può con proprio provvedimento, adottato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in materie giuridiche od economiche e di provata competenza o esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono scelti tra i componenti il collegio medesimo. Le stesse modalità sono seguite per la nomina dell'esperto di cui al comma 1, salva restando in questo caso la valutazione dell'operato dell'esperto stesso da parte del Ministro.

Il Presidente ed i componenti il collegio durano

in carica tre anni; quelli esterni all'Amministrazione non possono essere immediatamente confermati. I componenti interni, per la durata dell'incarico, conservano lo status e le funzioni compatibili rivestite al momento della nomina. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del presidente del collegio per il controllo interno, è determinata l'organizzazione interna del Servizio, che può essere articolato in sottocomitati in relazione a settori omogenei dell'Amministrazione.

Al Servizio è assegnato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, un apposito contingente di personale, anche già collocato fuori ruolo, costruito da sei dirigenti che, per la durata dell'incarico, non possono mantenere la titolarità di unità organiche, e fino a trenta unità di personale delle varie qualifiche, tenuto conto delle reali esigenze di funzionamento del Servizio stesso. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono individuati, sulla base dei titoli di servizio posseduti, i quantitativi ed i profili del personale da destinare al Servizio.

Ai componenti il collegio per il controllo interno e al personale del Servizio di cui al comma 5 è riconosciuto il trattamento economico del personale adetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con contestuale modificazione del contingente di personale assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi della legge 15 novembre 1993, n. 734.

Al Servizio sono assegnati uffici e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.